

R.G. 2175/13
Rep. 2106/14



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa civile iscritta al n. 2175 R.G.A.C., anno 2013, avente ad oggetto: anatocismo, vertente

TRA

██████████ s.a.s. di ██████████ & C., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

E

██████████, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta

Resistente

Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.6.14, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e Diritto

██████████ s.a.s., di ██████████ conveniva in giudizio ██████████-Banca ██████████ per sentirla condannare alla restituzione delle *50.000.000*


illegittimamente percepite a titolo di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi e altri oneri non dovuti

A sostegno del ricorso esponeva~~no~~ di avere intrattenuto con la Banca convenuta un rapporto di conto corrente, nell'ambito del quale la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c. e addebitato ulteriori oneri illegittimi.

Instauratosi il contraddittorio la Banca eccepiva la nullità della citazione e la prescrizione; nel merito, contestava la richiesta.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

Deve premettersi che risulta eccepita la prescrizione; in proposito deve evidenziarsi che la stessa decorre dalla chiusura del rapporto, (salvo le ipotesi di cui alla sentenza 24418/2010); nella specie, quindi, la prescrizione non si è maturata, poiché il conto risultava ancora in essere alla data del ricorso; peraltro l'eccezione va formulata con specifico riferimento alle operazioni che si ritengono avere natura solutoria; detto orientamento, già ripetutamente fatto proprio da questo giudicante, è stato di recete confermato dalla S.C., la quale ha appunto ritenuto che, ove la Banca ritenga di dedurre, ai fini della decorrenza del termine per la prescrizione, l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria e non ripristinatoria della provvista, è tenuta ad indicare specificamente le operazioni alle quali si riferisce.



L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo appare infondata, apprendo sufficientemente specificati gli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda.

Va evidenziato inoltre che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

Nel merito, la società ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta in virtù di una clausola, quale quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che deve ritenersi nulla. Lamenta l'ingiusta percezione di somme e oneri non dovuti a vario titolo.

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda



giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".

Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.


Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)



E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards and loops back to the right, ending in a small circle.

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici, sono stati disposti accertamenti tecnici: il c.t.u. ha suddiviso il lavoro in due periodi, prima e dopo il 23.9.09; nel primo periodo ha escluso interessi CMS e spese ed ha applicato il tassi legali le valute e la capitalizzazione; in tale periodo, infatti, non risulta alcuna pattuizione.

Il c.t.u. ha evidenziato che, anche con il contratto successivo al 2000, mancano tutte le condizioni previste dalla delibera CICR, per cui anche nel periodo successivo è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale (così confutando le osservazioni mosse dal c.t. di parte); tuttavia, dal 24.9.08 al 31.12.12 sono stati applicati i tassi convenzionali, per quelli debitori e il tasso BOT per quelli creditori.

Quanto alla verifica dei versamenti, solutori o meno, deve rilevarsi la irrilevanza della eccezione di prescrizione, in quanto non motivata con riferimento alle singole rimesse che si ritengono solutorie.

Il c.t.u. ha quindi ricostruito il rapporto secondo i criteri di cui sopra, escludendo la capitalizzazione degli interessi e della CMS. Deve rilevarsi che l'ipotesi da prendere in considerazione è quella di cui alla relazione di chiarimenti depositata dal c.t.u., alla luce della contestazione sollevata da parte ricorrente in ordine ai tassi di interesse da applicare; invero, risultando agli atti il contratto di conto corrente (pacificamente stipulato nel 1995 ed allegato da entrambe le parti in causa), ma essendo lo stesso privo di qualsiasi indicazione in ordine alle condizioni da applicare, il c.t.u. ha correttamente



rideterminato il saldo mediante l'introduzione dei tassi di cui all'art. 117 TUB.

Alla luce delle suddette indicazioni, il c.t.u. ha determinato il saldo del conto pari ad € 110.135,54, stante l'applicazione di tasso ex art. 117 (laddove dall'estratto conto della Banca, risultava un saldo negativo pari ad € 17.795,69).

Deve evidenziarsi che detta ipotesi, nella specie, è l'unica da prendere in considerazione, stante l'inoperatività dell'eccezione di prescrizione, anche a prescindere dalla esistenza del fido di fatto, per le considerazioni espresse in ordine alla sua genericità

Risulta dagli atti l'intervenuta chiusura del conto, nell'aprile 2014. Detta circostanza consente di emettere una condanna al pagamento delle somme indebitamente percepite dalla Banca, che deve intendersi quello ricalcolato dal c.t.u alla data del 31.12.12.(la estinzione del conto, per la possibilità di ottenere una sentenza di condanna e non di mero accertamento, è da intendersi come condizione dell'azione e non presupposto processuale)

La resistente va dunque condannata al pagamento della predetta somma, trattandosi di conto corrente estinto, con saldo finale pari a zero(il che significa che la correntista ha saldato la posta negativa esistente sul conto).

Va rigettata la domanda di cui sub c dell'atto introduttivo, mancando la prova del richiesto maggior danno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'avv.

██████████ ai sensi dell'art. 93 c.p.c.



P . Q . M .

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] & C., con atto di ricorso depositato il 13.6.13, nei confronti della [REDACTED] Banca [REDACTED] ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la [REDACTED] Banca [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] & C., della somma di € 110.135,54, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
- 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1600,00 per la fase di studio, € 1300,00 per la fase introduttiva € 2200,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria, € 340,00 per spese, oltre spese di c.t.u., rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 16.6.14

Il Giudice
Dot. A. Genovese-

TRIBUNALE DI BENEVENTO
16 GIU 2014
Il Presidente del Tribunale